PROROGA DI TERMINI NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 6

Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici

Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e' differito al 30 giugno 2000.

Versione in vigore dal 21 agosto 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini nel settore agricolo
Estremi	Legge 17 agosto 1999, n. 290
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-nel-settore-agricolo/art-6-scarichi-di-residui-degli-impianti-di-trasformazione-dei-prodotti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it